

**CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA**

LEGGE REGIONALE

**DISCIPLINA DELLE TASSE SULLE CONCESSIONI REGIONALI E RELATIVA
TARIFFA**

**CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA**

Legge regionale: "Disciplina delle tasse sulle concessioni regionali e relativa tariffa".

Il Consiglio regionale ha approvato
la seguente legge :

Art. 1

(Oggetto delle tasse)

Gli atti e provvedimenti soggetti alle tasse sulle concessioni regionali, istituite con la legge regionale 13 gennaio 1972, n. 1, sono quelli elencati nell'annessa tariffa, che fa parte integrante della presente legge.

Le tasse sono dovute nella misura e nei modi prescritti nella tariffa stessa.

Art. 2

(Riscossione delle tasse)

La tassa di rilascio è dovuta in occasione dell'emana^{zione} dell'atto e va corrisposta non oltre la consegna di esso all'interessato.

La tassa di rinnovo va corrisposta allorquando gli atti, venuti a scadenza, sono rinnovati.

**CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA**

Nei casi espressamente previsti nella tariffa, gli atti la cui validità superi l'anno sono assoggettati ad una tassa annuale da corrispondere nel termine stabilito nella tariffa stessa per ogni anno successivo a quello nel quale l'atto è stato emanato.

Art. 3

(Modalità di pagamento)

Le tasse sulle concessioni regionali alle quali sono soggetti gli atti specificati nella tariffa si corrispondono mediante versamento su apposito conto corrente postale.

Quando la misura delle tasse dipende dalla popolazione dei Comuni o dei centri abitati, essa è calcolata in base alla classificazione e ai dati dell'ultimo censimento pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.

Art. 4

(Riscossione coattiva)

Per la riscossione coattiva delle tasse sulle concessioni regionali e delle corrispondenti soprattasse nonché per la riscossione delle penalità si applicano le disposizioni del testo unico per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato approvato con R.D. 14 aprile 1910, n. 639.

**CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA**

Art. 5

(Effetti del mancato o ritardato pagamento delle tasse)

Gli atti per i quali sono dovute le tasse non sono efficaci fino a quando queste non siano state pagate.

Art. 6

(Sanzioni)

Chi esercita un'attività per la quale è necessario un atto soggetto a tassa sulle concessioni regionali senza aver ottenuto l'atto stesso o senza aver assolto la relativa tassa incorre, salve le sanzioni previste da altre disposizioni di legge, nella pena pecuniaria da un minimo pari al doppio ed un massimo pari al sestuplo della tassa e, in ogni caso, non inferiore a lire duemila.

Il pubblico ufficiale regionale che emetta atti soggetti a tasse sulle concessioni regionali senza che sia stato effettuato il pagamento del tributo previsto è soggetto alla pena pecuniaria da lire duemila a lire ventimila, oltre il pagamento della tassa dovuta, salvo, per questo, il regresso verso il debitore.

Salvo che non sia diversamente disposto nell'annessata tariffa, nel caso di pagamento delle tasse annuali oltre i termini stabiliti, in luogo della pena pecuniaria di cui al primo comma, si incorre:

- a) in una sopratassa del dieci per cento della tassa dovuta, se questa è corrisposta entro trenta giorni dalla scadenza;
- b) in una sopratassa del venti per cento della tassa dovuta se questa è corrisposta oltre il termine di

**CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA**

Art. 7

(Competenze per l'accertamento e la definizione delle infrazioni)

Le violazioni delle disposizioni della presente legge sono accertate dagli organi previsti dalle norme statali in materia di tasse sulle concessioni governative. I funzionari della Regione che nell'esercizio dei compiti relativi all'attuazione della presente legge vengono a conoscenza di alcune delle violazioni predette sono tenuti a informare i competenti organi statali affinchè venga prontamente iniziato il procedimento di repressione.

I processi verbali di accertamento devono pervenire, secondo la competenza territoriale, agli uffici regionali del contenzioso, istituiti in ogni capoluogo di provincia, per i provvedimenti di competenza.

Art. 8

(Riscossione e ripartizione delle pene pecuniarie)

Le pene pecuniarie irrogate sono riscosse, per conto della Regione, dagli uffici competenti alla riscossione delle pene relative alle tasse sulle concessioni governative.

Il provento delle pene pecuniarie è ripartito a norma della legge 7 febbraio 1951, n. 168, e successive disposizioni, in quanto applicabili, intendendosi sostituita la Regione all'Erario nella spettanza della quota percentuale per essa prevista.

Art. 9

**CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA**

decadenza di cinque anni decorrenti dal giorno nel quale è stata commessa la violazione.

Il contribuente può chiedere al Presidente della Giunta Regionale la restituzione delle tasse sulle concessioni regionali erroneamente pagate entro il termine di decadenza di tre anni a decorrere dal giorno del pagamento, o in caso di rifiuto dell'atto sottoposto a tassa, dalla data di comunicazione del rifiuto stesso.

Nonostante l'inutile decorso del termine di cui al primo comma, l'atto per il quale non sia stata corrisposta la tassa sulle concessioni regionali non acquista efficacia fino a quando la tassa stessa non venga corrisposta.

In tal caso non sono dovute le sanzioni per il mancato o ritardato pagamento.

Art. 10

(Rinvio)

Per quanto non previsto dalla presente legge si osservano, in quanto applicabili, le norme dello Stato che disciplinano le tasse sulle concessioni governative nonché quelle contenute nelle leggi regionali 13 gennaio 1972, n. 1 e 31 marzo 1973, n. 8.

Art. 11

(Norma transitoria)

L'erroneo versamento in favore dello Stato di tasse sulle concessioni regionali effettuato tempestivamente prima dell'entrata in vigore delle presenti

**CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA**

E' estratto dal verbale della seduta del 12 luglio 1977
ed è conforme al testo deliberato dal Consiglio regionale.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Tarricone

I CONSIGLIARI SEGRETARI
Galatone-Aprile

DECRETO
DALL'AGRICOLTURA PERSONALE AUTONOME DELLA
TRIVENETO CORRIERI PER IL QUADRIMESTRE 1975

MORO DI VACANZA. Indicando inoltre con questo art. 10 a. Cenni. Intento
affidare il piano per la rassegna di cui al precedente di
Roma, e per quella esecuzione dei giornali per la Repubblica.

Voci della Tariffa delle Concessioni regionali, relativa alla
materia trasferita col

D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 4.

TERMO I.

ASSISTENZA SANITARIA ED OSPEDALIERA

anche in correlazione col:

D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 6 - TURISMO E INDUSTRIA ALBERGHIERA

1000 QUESTIONS REGIONALES

ASSISTENZA SANITARIA E OSPEDALIERA

2012-07-10 10:51

INDIVIDUALS WHO ARE CONCERNED ABOUT

TENSA **TENSA**
ARRITURA. **ARRITURA.**

Concessione per licenziatura ed esercizio di farmacia

- | | | |
|--|-----------|-------------|
| 1) fra comuni e centri abitati (frazioni e borghi) con po-
popolazione non superiore a 3.000 abitanti | 1.000.000 | 4.000.000 |
| 2) id., con popolazione superiore a 3.000 e non a 10.000
abitanti | 1.000.000 | 30.000.000 |
| 3) id., con popolazione superiore a 10.000 e non a 15.000
abitanti | 600.000 | 21.000.000 |
| 4) id., con popolazione superiore a 15.000 e non a 40.000
abitanti | 1.000.000 | 32.000.000 |
| 5) id., con popolazione superiore a 40.000 e non a 100.000
abitanti | 2.000.000 | 40.000.000 |
| 6) id., con popolazione superiore a 100.000 e non a 200.000
abitanti | 3.200.000 | 64.000.000 |
| 7) id., con popolazione superiore a 200.000 e non a 300.000
abitanti | 500.000 | 100.000.000 |
| 8) id., con popolazione superiore a 300.000 abitanti | 300.000 | 600.000.000 |

¹ = D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 4 - art. 6 - lett. a)

La popolazione va calcolata in base ai risultati dell'ultimo censimento. Quando una farmacia provvede a fornire vinfiro abitato dovrà servire anche la popolazione di un o più centri limitrofi, in base alla popolazione totale di tutti i centri vicini serviti.

Per centro abitato si intende una frazione o una borgata o anche un qualsiasi aggregamento di case distinte, separate e distinto dal nucleo e dai nuclei costituenti la restante popolazione del comune sul quale si esercita appartenenza.

In questo riferito non soltanto le concessioni per l'apertura e l'esercizio di nuova farmacia, ma anche le concessioni per l'esercizio di farmacia già istituita e conferite ad altri cittadini.

La concessione per l'apertura e l'esercizio di una farmacia è valvole, ai sensi dell'art. 109 e dell'art. 126 delle leggi emanate il 27 luglio 1934, n. 1263, solo per la sede indicata nella concessione stessa e pertanto la tessera è dovuta, anche nel caso in cui venga concesso il trasferimento da una sede ad un'altra della stessa comune. La tessera invece non è dovuta nel caso di trasferimento di farmacia entro i limiti della stessa comune, ai sensi del secondo comma del citato art. 109 e dell'art. 28 del regolamento 30 settembre 1934, n. 100.

In causa dove dovere corrisposta anche per le autorizzazioni concesse a norma degli artic. 368 e 370 del citato regolamento e per le nuove cittadini di farmacia legittimo in occasione dei trasferimenti di residenza o per atto fra vivi.

Assolutorante la tessera è dovuta per l'autorizzazione alla gestione provvisoria delle farmacie di cui all'articolo terza dell'art. 368 del suddetto R.U.

Altre che cause di concessione i titolari delle farmacie sono tenuti al pagamento di una tassa proposta dalla legge citata, ai sensi dell'art. 126 del citato R.U. delle leggi sull'esercizio e nella misura indicata in un articolo unico, tabùn. 3, della legge 14 aprile 1932, n. 403.

Le farmacie non rurali sono tenute inoltre a pagare il contributo previsto dalla legge 3 marzo 1932, n. 126, la tassa anzavuto deve essere corrisposta entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello cui si riferisce.

TASSA CONCESSIONE REGIONALE

ASSISTENZA SANITARIA E OSPEDALIERA

L. 1. LEGGE 121/1961 D.P.R. 643)	INDICAZIONE DEGLI ATTI SOGGETTI A TASSA	TASSA REINSCIO	TASSA RINNOVO ANNUALE
-------------------------------------	---	-------------------	-----------------------

25.
 (12) Autorizzazione per aprire o porre in esercizio gabinetti medici ed ambulatori in genere dove si applicano, anche saltuariamente, la radioterapia e la radiumterapia (artic. 194 e 196 del T.U. delle leggi sanitarie e art. 24 del D.P.R. 10 giugno 1953, n. 354)

= D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 4 - art. 1 r. lett. c)

S' soggetto alla stessa tassa l'autorizzazione per ogni innovazione o modificaçone degli elementi essenziali degli ambulatori e gabinetti medici e per ogni cambiamento della persona del concessionario e del direttore tecnico.

NOTA: A termini dell'art. 196 del T.U. delle leggi sanitarie, i titolari autorizzati all'esercizio dei gabinetti medici ed i possessori di apparecchi di radioterapia e di radiumterapia, sono tenuti anche al versamento della tassa annua d'isposizione regionale stabilita dall'articolo unico, tabella 6, della Legge 14 aprile 1952, n. 403.

La tassa annuale deve essere versata entro il 31 gennaio dell'anno cui si riferisce.

Non sono soggetti a tassa gli ambulatori comunali, gli enti che abbiano scopo di beneficenza, di assistenza sociale e gli istituti scientifici per gli apparecchi di radioterapia e di radiumterapia da essi utilizzati.

150.000 75.000

STAZIONE CONCESSIONI REGIONALI

ASSISTENZA SANITARIA E OSPEDALIERA

DECRETO 121/1961
(D.P.R. n. 661)

INDICAZIONE DEGLI ATTI SOGGETTI A TASSA

TASSA
RELASIOTASSA RIMBO-
VO ANNUALE

57 Autorizzazione per aprire o mantenere in esercizio ambulatori, case o istituti di cura medico-chirurgica e di assistenza ostetrica, gabinetti di analisi per il pubblico a scopo di accertamento diagnostico, case o pensioni per gestanti (art. 703 del T.U. delle leggi sanitarie e art. 23 del D.P.R. 10 giugno 1955, n. 856):

1) per le case o istituti di cura medico-chirurgica e di assistenza ostetrica, case o pensioni per gestanti:

- se l'istituto ha non più di 10 posti letto 50.000 25.000
- se l'istituto ha non più di 50 posti letto 100.000 50.000
- se l'istituto ha non più di 100 posti letto 200.000 100.000
- se l'istituto ha più di 100 posti letto 300.000 150.000

2) per gli ambulatori e per i gabinetti di analisi per il pubblico

20.000 10.000

D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 4 - art. 1 - lett. c)

Sono ambulatori gli istituti aventi individualità e organizzazione propria ed autonoma e che, quindi, non hanno né lo studio privato e personale in cui il medico esercita la professione. Essi presentano la stessa professionalità delle case ed istituti di cura che possono essere autorizzati anche a favore di chi non, quindi, sia medico perché siano diretti da medici.

Con riguardo non sono soggetti ad autorizzazione, e quindi al pagamento della tassa sopradicitata, gli ospedali universitari e privati, in cui i medici generici e specializzati, compresi gli odontoiatri, esercitano la professione.

Sono case di cura, da distinguersi perciò dalle case di salute, quillo che vengono ricoverate le persone afflitte da malattia in atto e perciò bisognevoli di speciali cure mediche e chirurgiche.

una nota: Per l'esercizio di ambulatorio si intende anche il trasporto di malati e feriti.
La sopraindicata tassa è dovuta indipendentemente da quella che gli stabilimenti sanitari devono versare in base
ai termini della legge 11 agosto 1870, n. 5784, allegato C.
Sono esenti dal pagamento della tassa gli ambulatori comunali, i pubblici istituti di cura per tubercolosi
ed i concorsi provinciali antitubercolari; l'I.N.P.S., l'C.N.M.I. ed i suoi organi provinciali e comuni;
l'I.C.A.L.I. e la cassa marittima meridionale per l'assicurazione per gli infortuni sul lavoro e
malattie della gente di mare; gli istituti che provvedono alla assistenza obbligatoria a favore di determinate
category di persone.

Le tasse annuali di esercizio devono essere pagate entro il 31 gennaio dell'anno cui il tributo si riferisce.

TASSA CONCESSIONE REGIONALE

ASSISTENZA SANITARIA E OSPEDALIERA

INDOSSO (111/1961 D.P.R. 641)	INDICAZIONE DEGLI ATTI SOGGETTE A TASSA	TASSA RIILASCO	TASSA RINNOVO ANNUALE
	Licenza per la pubblicità a mezzo della stampa e in qualsiasi altro modo, concernenti ambulatori o case o istituti di cura medico-chirurgica o di assistenza ostetricica, case o pensioni per gestanti (art. 201, primo comma, del T.U. delle leggi sanitarie, sostituito dall'art. 7 della legge 1 maggio 1940, n. 422, e art. 25 del D.P.R. 10 giugno 1958, n. 3664)	2.500	3.500
= D.P.R. 14 gennaio 1962, n. 4 - art. 1 - lett. f)			

NOTA: La tassa annuale deve essere pagata entro il 31 gennaio dell'anno cui si riferisce.
 Sono dovute tante tasse quanti sono i testi o manifesti pubblicitari, anche se l'autorizzazione viene concessa con un unico provvedimento.

TASSA CONCESSIONE REGIONALE

ASSISTENZA SANITARIA IN CORRRELAZIONE AL TURISMO E INDUSTRIA ALBERGHIERA

LEGGE 12/1/1964
(D.L.R. 54/1)

INDICAZIONE DEGLI ATTI SOGGETTI A TASSA

TASSA
RELAZIO-TASSA RINNO-
VO - ANNUALENOTA
(+)

cc	Autorizzazione rilasciata dal Sindaco ai sensi dell'art. 231 del T.U. citato, modificato dalla Legge 20 giugno 1955 - numero 630, per l'apertura dei seguenti pubblici esercizi, evidenziando annuale dell'autorizzazione medesima:		
a)	degli alberghi e ristoranti di lusso	50.000	90.000
b)	degli alberghi e ristoranti di 1° ctg.	50.000	50.000
c)	degli alberghi e ristoranti di 2° ctg. e di ^e ristoranti e pensioni delle pensioni di 1° ctg.	25.000	25.000
d)	degli alberghi e ristoranti di 3° ctg. e delle pensioni di 2° ctg.	13.000	13.000
e)	degli alberghi, ristoranti e pensioni di altre categorie: - nei comuni o centri abitati (frazioni e borgate) con popolazione superiore a 500.000 abitanti	15.000	15.000
	- id. con popolazione superiore a 100.000 abitanti	10.000	10.000
	- id. con popolazione superiore a 50.000 abitanti	6.000	6.000
	- id. con popolazione superiore a 10.000 abitanti	3.000	3.000
	- id. con popolazione non superiore a 10.000 abitanti	2.000	2.000
f)	delle locande, degli alberghi diurni, degli esercizi di affittacamere, delle mercerie, dei caffè, delle escursioni, degli esercizi di vendita di bibite analcoliche: - nei comuni o centri abitati (frazioni e borgate) con popolazione superiore a 500.000 abitanti	6.000	6.000
	- id. con popolazione superiore a 100.000 abitanti	6.000	6.000
	- id. con popolazione superiore a 50.000 abitanti	3.000	3.000
	- id. con popolazione superiore a 10.000 abitanti	2.000	2.000
	- id. con popolazione non superiore a 10.000 abitanti	1.000	1.000

= D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 4 - art. 1 - penultimo comma

= D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 6 - art. 1 - lett. c), c), g)
(c).

NOTA: La vidimazione deve avere luogo, col pagamento della tassa sopraindicata, entro il mese di gennaio dell'anno per il quale la detta formalità deve essere adempiuta.

Per la classificazione degli alberghi e delle pensioni valgono le norme di cui al R.D.L. 19 gennaio 1973. Per gli altri esercizi la classificazione deve risultare dalla licenza.

La popolazione del comune o del centro abitato (frazione o borgata) va calcolata in base ai ricalcoli dell'ultimo censimento. Per centro abitato si intende un separato e distinto aggregamento di popolazione.

L'autorizzazione occorre anche per le "dipendenze" staccate dall'esercizio principale dell'albergo, quando queste esercizi a sé stanti. La tassa è dovuta in aggiunta a quella sulla autorizzazione prevista dal T.T. delle leggi di Pubblica Sicurezza.

Tasse Concessioni Regionali

ASSISTENZA SANITARIA

D.D.G.C. 120/1959
n. 1.P.R. 641)

INDICAZIONE DEGLI ALTRI SOGGETTI A TASSA

TASSA
REINVOI
RIMEDIO - VO. INIURIA

Autorizzazione del Sindaco ad aprire vacchierie per la produzione del latte destinato al consumo diretto (art. 1 del regolamento approvato con R.D. 9 maggio 1929, n. 994, sulla vigilanza igienica del latte) 1.000

= D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 4 - art. 1, lettera a)

Per autorizzazione occorre qualunque sia il numero degli animali.

35 Autorizzazione del Sindaco ad aprire rifornimenti di latte (art. 30 del regolamento succitato) 1.000 300

= D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 4 - art. 1, lettera a)

La tassa annuale deve essere corrisposta entro il 31 gennaio dell'anno cui si riferisce.

CASSA CONCESSIONI REGIONALE

ASSISTENZA SANITARIA:

DETTO 121/1961 (D.P.R. 641)	INDICAZIONE DEGLI ATTI SOGGETTI A TASSA	TASSA RILASCO	TASSA RINNOVO ANNUALE
--------------------------------	---	------------------	-----------------------

33 Autorizzazione del Sindaco a produrre e mettere in commercio latte da potersi consumare "crudo" (art.31 del regolamento succitato) 4.000,00 2.000

= D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 4 - art. 1, lettera a)

Nota: Per latte "crudo" si intende quello non sottoposto alla pasteurizzazione o ad altro trattamento micrbiologico allo scopo di assicurare la genuinità e la salubrità, e per la cui conservazione si riconoscano i particolari condizioni di ambiente e di personale (art.32 del regolamento succitato). La tassa annuale deve essere corrisposta entro il 31 gennaio dell'anno cui si riferisce.

34 Autorizzazione dell'autorità comunale a produrre e mettere in commercio crema, panna montata e analoghi, yogourt e similari, latte in polvere e in blocchi, latte condensato e similari, ai sensi dell'art. 46 del regolamento succitato. 20.000,00 10.000

= D.P.R. 16 gennaio 1972, n. 4 - art. 1, lettera a)

Nota: Non hanno l'obbligo di munirsi della controindicata autorizzazione le gelaterie, pasticcerie e simili che servono dei derivati del latte come ingredienti subsidiari nella manipolazione dei prodotti al cui interno si produce, ed i commercianti che non producono, ma che attendono soltanto alla vendita al pubblico dei latte, yogourt, in blocchi già preparati e confezionati.

Voci della Tariffa delle Concessioni regionali relative
alle materie trasferite col

D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 11.

TITOLO III

CACCIA E PESCA NELLE ACQUE INTERNE

TASSA CONCESSIONI REGIONALI

CACCIA

N. RICCHE 121/1961 INDICAZIONE DEGLI ATTI SOGGETTI A TASSA
PER APPRESTAMENTO FISCO DI CACCIA O DI UCCELLAGGIO (641)

TASSA RINNOVO ANNUALE
 RILASCIO

		TASSA RINNOVO ANNUALE
51	Licenza di appostamento fisco di caccia o di uccellagione in terreno libero	10.000

= D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 11 - Art. 1, lett. c).

ART. 51: Gli appostamenti fissi di caccia o di uccellagione in terreno libero non costituito cioè in bandita riservata o non precluso, comunque, alla libera caccia (art. 2 del T.U. della legge sulla caccia approvato il 6 giugno 1959, n. 1016 e successive modificazioni), debbono essere denunciati ogni anno al Comune locale della caccia previo pagamento della sopraindicata tassa.

Gli appostamenti fissi di caccia quelli costruiti in muratura ed altro solido materiale non pagano la tassa, destinati all'esercizio venatorio almeno per una stagione di caccia.

Gli appostamenti fissi di uccellagione quelli cioè, oltre al capanno costruito in muratura e altro materiale, abbiano evidente apposita preparazione di nido, costituita per le retei variabili, da tubetti di ferro battuto in modo da apparire destinati all'esercizio della uccellagione almeno per una stagione di caccia le reti orizzontali, da capisaldi solidamente infissi sul terreno.

Gli appostamenti fissi possono avere anche più di un capanno e di una imbarcazione purché si trovino entro il raggio di metri 300 dal capanno o dall'imbarcazione principale.

Li metri devono essere tutti dello stesso tipo verticali ed orizzontali, e non possono estendersi a più di metri dal capanno principale (art. 16 del citato testo unico delle leggi sulla caccia).

Gli appostamenti che rivestono le suddette caratteristiche sono ritenuti fissi, anche quando vicini a cui serviranno segnali perimetrali delimitanti la zona di rispetto, di cui all'art. 21 del T.U. della legge sulla caccia.

L'iscrizione alla tassa sopraindicata, è dovuta per ogni denuncia di appostamento fisso di caccia o di uso no la soprattassa di cui all'art. 21 del citato T.U. dalla legge sulla caccia modificata dalla legge n. 1960, n. 799 (per ogni licenza di appostamento fisso di caccia e di uccellagione con apposizioni di tubi limitanti la zona di rispetto L. 40.000, elevato a L. 90.000 per chi appostamenti fissi per n. 1000, nonché l'aliquota soprattassa per gli appostamenti provvisti degli appositi segnali perimetrali).

LAWES CONCESSIONE REGIONALE

14.

CACCIA

DATA (00/1000)	INDICAZIONE DDGLI ATTI SOGGETTI A CASSA	TASSA	TASSA RINNOV	MOTIV
(00.000.000)		RIBASSO	VC ANNUALE	(00)

32 Concessione di costituzione di riserva di caccia, sia aperta che chiusa 200 per ettaro per ettaro

= D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 11 - Art. 1, lett. o).

La concessione di riserva è accordata per un periodo non superiore a sei anni ed è rinnovabile. La denuncia di rinnovazione deve essere presentata almeno sei mesi prima della scadenza.

In caso di affitto di una riserva l'affittuario, indipendentemente dalla tassa dovuta dal concessionario, ha diritto a pagare metà della tassa sopraccindente. Non sono trasferibili all'affittuario gli obblighi del tenutario. Il concesso di affitto di una riserva non è valido agli effetti della legge sulla caccia che è stato approvato dal Comitato provinciale della caccia e da questo approvato.

Salvo alle cause sopraccindente, è dovuta una sopratasse di L. 100 per ogni 100 lire o frazione di lire, a rata annuale per ciascuna concessione di riserva (art. 91, lett. h), del P.U. delle leggi sulla caccia (legge 5 giugno 1939, n. 1016 e successive modificazioni).

TASSI CONCESSIONI REGIONALI

PESCA NELLE ACQUE INTERNE

N. ORD.	LEGGE 121/1961 (D.P.R. 641)	INDICAZIONE DEGLI ATTI SOGGUTTI A TASSA	TASSA	TASSA RINNOVO	NOTE (*)
			RILASCIО	ANNUALЕ	
72	54	Licenza per la pesca lacuale e fluviale rilasciata dall'Amministrazione Prov.le a termini dell'art. 3 del R.D.L. 11 aprile 1938, n. 1183, e successive modificazioni:			
		Tipo A: Licenza per la pesca con tutti gli attrezzi	4.000	4.000	
		Tipo B: Licenza per la pesca con canna, con o senza mulinello, con uno o più ami, tirilindana, bilancia di lato non superiore a metri 1,50	2.000	2.000	
		Tipo C: Licenza per la pesca con canna, con uno o più ami e con la bilancia di lato non superiore a metri 1,50	1.200	1.200	
		Tipo D: Licenza per gli stranieri per l'esercizio della pesca con la canna, con o senza mulinello con uno o più ami, tirilindana e bilancia di lato non superiore a metri 1,50	1.000	1.000	

= D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 11 - Art. 1 - lett. p.y.

Nota: Le licenze di tipo A, B e C hanno validità di 5 anni dalla data di rilascio; quella del tipo D ha validità di 3 mesi.

Nel caso di smarrimento o distruzione della licenza non può rilasciarsi un duplicato del documento, per una nuova licenza con il pagamento della relativa tassa e soprattassa.

Alla tassa sopraindicata è aggiunto un diritto a favore dell'Ente Nazionale per la Protezione Animali (n. 4, d.l. della legge 11 aprile 1938, n. 612 e successive modificazioni), nonché la soprattassa di:

L. 1.600 per le licenze di tipo A;

L. 1.000 per le licenze di tipo B;

L. 500 per le licenze di tipo C e di tipo D;

da ripartire fra i Consorzi per la tutela e l'incremento della pesca, le Amministrazioni Provinciali, la Federazione Italiana della pesca sportiva, gli agenti che esplorano il servizio di vigilanza e le associazioni nazionali cooperative di categoria giuridicamente riconosciute, secondo i criteri da stabilire con decreto ministeriale per l'Agricoltura e per le Foreste.

TABELLA CONCESSIONI REGIONALI

PESCA NELLE ACQUE INTERNE

NUMERO 124/1969 D.P.R. 641)	INDICAZIONE DEGLI ATTI SOGGETTI A TASSA	TASSA RILASCIOS	TASSA MINIMO ANNUALE	VOCI (+)
173 (200)	Autorizzazione per la pesca nelle acque interne con appar- reccchi e generatore autonomo d'energia elettrica aventi caratteristiche tali da garantire la conservazione del pesce tritomato intatto (art. 1 del D.L. 10 marzo 1948, n. 735) = D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 11 - art. 1 - lett. p).	1.000	1.000	
174	Permesso rilasciato dal Presidente dell'Amministrazione provinciale agli stabilimenti industriali per versare ri- sulti nelle acque pubbliche (Art. 9 T.U. leggi sulla pesca R.D. 8 ottobre 1931, n. 1604, modificato dall'art. 42 del D.P.R. 10 giugno 1955, n. 987) = D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 11 - art. 1 - lett. p).	10.000	5.000	
175	Di cassa annuale dove essere corrisposta entro il 31 gennaio dell'anno cui si riferisce.			
176	Autorizzazione per eseguire lavori di acquicoltura nei trattati di corsi o bacini pubblici di acqua dolce, privi o po- veri di pesci di importanza economica, ai cérmidi ed agli effetti dell'art. 11 del T.U. delle leggi sulla pesca, ap- provato con R.D. 8 ottobre 1931, n. 1604, sostituito dall' art. 51 del D.P.R. 10 giugno 1955, n. 987 = D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 11 - art. 1 - lett. p).	4.000		

L'autorizzazione impone anche la esclusività della pesca, che può essere concessa per la durata di anni quin-
quaginta.

Voci della Tariffa delle Concessioni regionali relative
allo materie trasferite col

D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 6

P I T T O L O Z Z I

TURISMO E INDUSTRIA ALBERGHIERA

TASSA CONCESSIONI REGIONALI

TURISMO E INDUSTRIA ALBERGHIERA

N.	DECRETO 121/1961 (D.P.R. n. 641)	INDICAZIONE DEGLI ATTI SOGGETTI A TASSA	TASSA RILASCIO	TASSA RINNOVO ANNUALE	VOC.
16	89 (89)	1) Autorizzazione rilasciata ai sensi dell'art. 2 della legge 21 marzo 1958 n. 326, per l'apertura e l'esercizio di uno dei seguenti complessi ricettivi complementari al carattere turistico sociale: tassa di rilascio e tassa annuale, dovuta per ciascun successivo anno scolare;			
		a) alberghi ed ostelli per la gioventù	2.000	2.000	
		b) campaggi di superficie: - non superiore a 1.000 mq.	4.000	4.000	
		- non superiore a 2.000 mq.	6.000	6.000	
		Superficie da 2.000 mq.	10.000	10.000	
		c) villaggi turistici	3.000	3.000	
		d) case per ferie	6.000	6.000	
		e) altri allestimenti in genere che non abbiano le caratteristiche volute dal R.D.E. 18 gennaio 1937, n. 975, convertito nella legge 30 dicembre 1937, n. 2651, e successive modificazioni	3.000	3.000	
		f) autostalli: - se funzionanti su autostrade	5.000	5.000	
			10.000	10.000	
		2) Autorizzazione rilasciata ai titolari o gestori dell'esercizio di uno dei predetti complessi ricettivi complementari per la nomina di un proprio rappresentante (art. 6 legge 21 marzo 1958, n. 326)	1.000	1.000	
		= D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 6 - art. 1 - lett. g)			

NOTA: Qualora, ai sensi del 3^o comma dell'art. 2 della legge 21 marzo 1958, n. 326 le autorizzazioni comprendano anche l'esercizio delle attività di vendita di bevande alcoliche e/o subalcoliche, tassarsi ed autorimesse, sulle autorizzazioni stesse sono altresì dovute, rispettivamente, le tasse di cui ai numeri 53, lettera a), 55 e 71 della tabella allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 613.

La tassa annuale deve essere versata entro il 31 gennaio dell'anno cui si riferisce.

SISTEMA CONCESSIONE REGIONALE

TURISMO E INDUSTRIA ALBERGHIERA

DET. CONCESSIONE REGIONALE D.P.R. 640	INDICAZIONE DEGLI ATTI SOGGETTI A TASSA	TASSA RELASCIO	TASSA RINNOVO ANNUALE	UNICA
95 (64)	Licenza per aprire o condurre agenzia di viaggio: nei comuni aventi una popolazione:			
	- non superiore a 10.000 abitanti	6.000	3.000	
	- superiore a 10.000 e non a 20.000 abitanti	12.000	6.000	
	- superiore a 20.000 e non a 50.000 abitanti	24.000	12.000	
	- superiore a 50.000 e non a 100.000 abitanti	36.000	18.000	
	- superiore a 100.000 e non a 500.000 abitanti	60.000	30.000	
	- superiore a 500.000 abitanti	100.000	50.000	

D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 6 - art. 1 - lett. E)

NOTA: Il rilascio delle licenze a persone fisiche o giuridiche straniere è subordinato al nulla osta dello Stato.

20.

Voci della Tariffa delle Concessioni regionali relative alle materie trasferite col

D.P.R. 15 gennaio, 1972, n. 7

TITOLO IV

FIERE E MERCATI

Tasse CONCESSIONI REGIONALI

21.

FIERE E MERCATI

N. D.S.R.	DECREE 121/1961 (D.P.R. 661)	INDICAZIONE DEGLI ATTI SOGGETTI A TASSA	TASSA RILASCIO	TASSA RINNOVO ANNUALE	MESI
10	119	Deliberazioni relative a fiere e mercati, giusta la legge 17 maggio 1866, n. 2933, e l'art. 53, n. 11, del T.U. delle leggi comunali e provinciali, approvato con R.D. 3 maggio 1936, n. 383:			
		a) per istituzione di fiere e mercati:			
		in comuni aventi una popolazione:			
		- non superiore a 5.000 abitanti	2.000		
		- superiore a 5.000 e non a 10.000 abitanti	4.000		
		- superiore a 10.000 e non a 30.000 abitanti	6.000		
		- superiore a 30.000 e non a 60.000 abitanti	8.000		
		- superiore a 60.000 abitanti	10.000		
		b) per il cambiamento in modo permanente di fiere e mercati:			
		in comuni aventi una popolazione:			
		- non superiore a 5.000 abitanti	1.000		
		- superiore a 5.000 e non a 10.000 abitanti	2.000		
		- superiore a 10.000 e non a 30.000 abitanti	3.000		
		- superiore a 30.000 e non a 60.000 abitanti	4.000		
		- superiore a 60.000 abitanti	5.000		
		= D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 7 - art. 1 - lett. a)			

NOTA: La tassa è dovuta per ciascuna fiera o mercato, cui si riferisce il cambiamento in modo permanente.

22.

Voci della Tariffa delle Concessioni regionali relative
alle nuove tracherite coi

D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 11

TITOLO V

AGRICOLTURA

INSET CONCESSIONI REGIONALI

AGRICOLTURA

LEGGES 121/1961 D.P.R. 641)	INDICAZIONE DEGLI ATTI SOGGETTI A TASSA	TASSA RILASCIO	TASSA RINNO VO ANNUALE	NOTE (*)
126	Licenza dell'Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura per l'esercizio della trebbiatura a macchina azionata a motore (art. 5 D.E.L. 3 luglio 1946, n. 152): - per ogni trebbiatrica e-sgranatrice di qualunque tipo e quelunque sia la lunghezza del battitore = D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 11 - art. 1 lett. c)	1.000		

Nota: La licenza di trebbiatura ha valore soltanto per la macchina o le macchine trebbiatrici, per la specie di pianta, per l'annata agraria e nell'ambito della provincia per la quale è stata rilasciata.

Il trebbiatore che intenda impiegare le proprie macchine nel territorio di altra provincia deve sollecitare la licenza al visto di autorizzazione degli Ispettorati Provinciali dell'Agricoltura competenti per territorio (art. 6 del R.D.L. 23 aprile 1962, n. 433):

La licenza scade il 31 dicembre di ciascun anno. La rinnovazione può essere richiesta entro il 10 aprile di ciascun anno.

Si sopraindica tassa dove essero versata dagli aspiranti alla licenza per l'esercizio della trebbiatura a macchina all'atto in cui viene inoltrata la domanda per ottenere la licenza stessa o il visto di autorizzazione.

Fra le macchine trebbiatrici debbono comprendersi sia le trebbiatrici propriamente dette, in uso per qualsiasi specie di pianta, sia le altre macchine, quali sgranatoi che compiono le operazioni di separazione delle granelle dal resto delle parti di pianta da cui sono portate.

Sono assentate dalla sopraindicata tassa le licenze rilasciate per le trebbiatrici di società cooperativa e dei centri macchine degli enti di riforma fondiaria.

TASSA CONCESSIONI REGIONALI

AGRICOLTURA

N.	DECREE 12/1/1961 D.P.R. 641)	INDICAZIONE DEGLI ATTI SOGGETTI A TASSA	TASSA RILASCIATO	TASSA RINVIATA VO ANNUALE
----	---------------------------------	---	---------------------	------------------------------

131

Licenza per produzione a scopo di commercio di materiale avicolo e cubicolo da riproduzione (art. 6 R.D.L. 25 novembre 1937, n. 2298)

10.000

= D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 11 - art. 1 - lett. b)

Nota: La licenza è personale e scade con la cessazione dell'azienda o col passaggio di essa ad altra ditte, se capovolse dell'art. 3 del regolamento 24 novembre 1938, n. 1624).

Voci della Tariffa delle Concessioni regionali relative
alle miniere trasferite col

D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 2

TITOLO VI

ACQUE MINERALI E TERMALI

CIAVE E MORDIERE

TASSSE CONCESSIONI REGIONALI

ACQUE MINERALI E TERMALI - CAVE E TORBIERE

N.R. S.S.	LEGGE 121/1961 (D.P.R. 641)	INDICAZIONE DEGLI ATTI SOGGETTI A TASSA	TASSA RILASCIO	TASSA RINNOVO ANNUALE	NOTE (+)
163 (99)		Permesso rilasciato dal competente ufficio regionale per la ricerca di sorgenti di acque minerali e termali: = D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 2 - art. 1 - lett. a) (+)	10.000		
165 (101)		Autorizzazione a trasferire il permesso di ricerca di sorgenti di acque minerali e termali, di cui sopra (art. 8 del R.D. 29 luglio 1927, n. 1443): = D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 2 - art. 1 - lett. a)	50.000		
167		Decreto della Regione che autorizza il trasferimento per atto tra vivi della concessione per la coltivazione di giacimenti di acque minerali e termali (art. 27 del R.D. 29 luglio 1927, n. 1443): = D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 2 - art. 1 - lett. a)	50.000		
168 (104)		Autorizzazione del competente Ufficio regionale per l'iscrizione di ipoteche sui giacimenti di acque minerali e termali e loro pertinenze (Art. 22, secondo comma, R.D. 29 luglio 1927, n. 1443) e sulle cave e torbiere e loro pertinenze (Art. 45, secondo comma, R.D. 29 luglio 1927, numero 1443, sostituito dall'art. 7 del D.P.R. 28 giugno 1955, n. 620): = D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 2 - art. 1 - primo comma	5.000		
169		Concessione per la coltivazione di giacimenti di acque minerali e termali di cui agli artt. 14 e segg. del R.D. 29 luglio 1927, n. 1443: = D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 2 - art. 1 - lett. b) e c)	100.000		

NOTA: Il permesso di ricerca non può accordarsi per durata superiore a tre anni; la proroga di tale termine impone il pagamento di una nuova tassa.

TASSA CONCESSIONI REGIONALI

ACQUE MINERALI E TERMALI - CAVE E TORBIERE

	NUOVO 101/1961 (D.P.R. 541)	INDICAZIONE DEGLI ATTI SOGGETTI A TASSA	TASSA RILASCIO	TASSA RINNO VO ANNUALE	NOME
170		Concessione per la coltivazione di cave e torbiere data dalla Regione a favore di terzi, quando il proprietario non la intraprenda in proprio o non dia alla coltivazione medesima sufficiente sviluppo (art. 45, 2 ^a comma, del R.D. 26 luglio 1927, n. 1643, sostituito dall'art. 7 del D.P.R. 28 giugno 1955, n. 620): = D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 2 - art. 1 - letti e)		20.000	

Voci della Tariffa delle Concessioni regionali
relative alle materie trasferite col

D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 3

TITOLO VII

URBANISTICA

E

LAVORI PUBBLICI



TASSA CONCESSIONI REGIONALI

URBANISTICA E LAVORI PUBBLICI

LEGGE 121/1961 R.D. (C.P.R. 641)	INDICAZIONE DEGLI ATTI SOGGETTI A TASSA	TASSA RILASCHIO	TASSA RINNOVO ANNUALE	NOTE (+)
--	---	--------------------	-----------------------	-------------

146 Dichiarazione che un'opera è di pubblica utilità (legge 25 giugno 1865, n. 2359 e successive modificazioni):

- se la spesa complessiva dell'opera è prevista in somma maggiore di L. 500.000 5.000
- se la spesa complessiva dell'opera è prevista in somma non maggiore di L. 10.000.000 10.000
- per ogni milione o frazione di milione in più saranno dovute in aumento alle L. 10.000 1.500

= D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 8 - art. 3

NOTA: La tassa si riferisce alle dichiarazioni di pubblica utilità da parte della Regione, fatte tanto con legge quanto con decreto; essa è pure dovuta ogni qualvolta l'approssimazione di progetti tecnici abbia anche effettuato la dichiarazione di pubblica utilità.

La tassa deve essere liquidata sulla base dell'ammontare complessivo della spesa quale risulta all'atto di l'approvazione del provvedimento, tenendo conto di ogni eventuale aggiornamento.

Non è dovuta la tassa quando si tratta di opere che sono da considerarsi di pubblica utilità perché consentite per disposto di legge statale.

Non è nemmeno dovuta la tassa sulle dichiarazioni di indifferibilità e di occupazione temporanea di urgenza di immobili ai sensi dell'art. 71 della legge 25 giugno 1865, n. 2359.

147 Decreto di proroga di concessioni per espropriazioni di pubblica utilità

= D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 8 - art. 3

2.500

TASSA CONCESSIONI REGIONALI

URBANISTICA E LAVORI PUBBLICI

N. LEGGE 121/1961
ORD. (D.P.R. 641)

INDICAZIONE DEGLI ATTI SOGGETTI A TASSA

TASSA
RILASCIO

TASSA RINNO
VO ANNUALE

28	159	Autorizzazione per l'occupazione, anche provvisoria, di spazi sulle strade e mezzo di installazioni ed ingombri per occupazione di suolo stradale a mezzo di veicoli, baracche, banchi, tende e simili in occasione di fiere e mercati e per ogni altra occupazione di suolo stradale (Art. 7 del Testo Unico delle norme sulla circolazione stradale approvato con D.P.R. 19 giugno 1959, n. 393)	1.000

= D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 8 - art. 2

Voci della Tariffa delle Concessioni regionali relative
alle materie trasferite col

D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 5

TITOLO VITI

TRAMVIE E LINEE AUTOMOBILISTICHE

NAVIGAZIONE E PORTI MARITTIMI

TASSSE CONCESSIONI REGIONALI

TRANVIE E LINEE AUTOMOBILISTICHE - NAVIGAZIONE E PORTI LACUARLI

NR.	REGISTRO 121/1961 (D.P.R. 641)	INDICAZIONE DEGLI ATTI SOGGETTI A TASSA	TASSA RILASCIO	TASSA RINNOVO ANNUALE	NOTE
152		Autorizzazione per introdursi nei fondi altrui allo scopo dello studio preliminare di un progetto di impianto di via funicolare aerea privata - d'interesse regionale - (art.30 del D.P.R. 28 giugno 1955, n. 771)	2.000		
		= D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 5 - art. 1 - lett. a)			
153		Concessione delle costruzione e dell'esercizio di vie funi colari aereo (funivie) - d'interesse regionale - in servizio pubblico per trasporto di persone e di cose (art.20 del de creto Presidente Repubblica 28 giugno 1955, n.771):			
	a)	se adibite al trasporto di cose	5.000	2.500	
	b)	se adibite al trasporto di persone:			
		- con cabine di portata fino a trenta persone	20.000	10.000	
		- con cabine di portata oltre trenta persone	30.000	15.000	
		= D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 5 - art. 1 - lett. a).			

NOTA: La concessione può avere la durata fino ad anni venticinque e può essere prorogata di altri dieci anni.
 La funivie adibite al trasporto promiscuo di persone (non oltre 15) e di cose, concessa esclusivamente per i servizi forestali ed agricoli, sono soggette alla sola tassa di cui alla lettera a).
 La tassa annuale deve essere corrisposta entro il 31 gennaio dell'anno cui si riferisce.

TASSSE CONCESSIONI REGIONALI

TRAMVIE E LINEE AUTOMOBILISTICHE - NAVIGAZIONE E PORTI LAGUALI

M. N. ORDIN.	LEGGGE 121/1961 (D.P.R. 641)	INDICAZIONE DEGLI PTTI SOGGETTI A TASSA	TASSA RILASCIATO	TASSA RITIRO VO ANNUNCI
--------------------	---------------------------------	---	---------------------	----------------------------

20 154. Licenza per l'impianto di funicolari aerea, o teleferiche - d'interesse regionale - destinate al trasporto di prodotti agrari, minerali e forestali e di qualsiasi altra industria (artt. 4 e 7, primo comma, del regolamento approvato con R.D. 25 agosto 1968, n. 829, sostituiti dagli articoli 33 e 35 del D.P.R. 28 giugno 1965, n. 771):

- a) se rilasciata dal Presidente della Giunta provinciale 6.000
- b) se rilasciata dal Sindaco 3.000

= D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 5 - art. 1 - lett. a)

20 155. Licenza di esercizio di una funicolare aerea o teleferica - d'interesse regionale - rilasciata nel caso contemplato dal terzo comma dell'art. 14 del regolamento 25 agosto 1968, n. 829, sostituito dall'art. 38 del D.P.R. 28 giugno 1965, n. 771, e cioè quando la funicolare interessi corsi d'acqua, strade, ferrovie ed altre opere pubbliche;

- a) se rilasciata dal Presidente della Giunta Provinciale 6.000 6.000
- b) se rilasciata dal Sindaco 4.000 4.000

= D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 5 - art. 1 - lett. a)

(*) NOTA: La tassa stabilita dal presente numero è dovuta indipendentemente da quella per la licenza di impianto della teleferica o funicolare aerea.

TASSA CONCESSIONI REGIONALI

TRAMVIE E LINEE AUTOMOBILISTICHE - NAVIGAZIONE E PORTI LACUALI

N. ORD.	LEGGE 121/1961 (D.P.R. 641)	INDICAZIONE DEGLI ATTI SOGGETTI A TASSA *	TASSA RILASCIO	TASSA RINNOVO ANNUALE	NOTE (*)
34	156	Concessione di filovie - d'interesse regionale - (art. 19 del D.P.R. 28 giugno 1955, n. 771):			
		a) se emessa dal Presidente della Giunta regionale:			
		1) già di pertinenza del Ministero dei Trasporti	25.000	12.500	
		2) già di pertinenza della Direzione Compartimentale o Ufficio distaccato della Motorizzazione Civile e dei Trasporti in concessione	15.000	7.500	
		b) se emessa dal Sindaco	10.000	5.000	
		= D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 5 - art. 1 - lett. a)			
(*) N.B.:		La concessione ha la durata massima di anni trenta, salvo rinnovo. La tassa annuale deve essere pagata entro il 31 gennaio dell'anno cui si riferisce.			
35	157	Concessione per l'impianto e l'esercizio pubblico di slittovie, sciobie e altri mezzi di trasporto terrestri a fune senza rotaia - d'interesse regionale - (art. 26 del D.P.R. 28 giugno 1955, n. 771):			
		a) se emessa dal Presidente della Giunta regionale	10.000	5.000	
		b) se emessa dal Presidente della Giunta provinciale	6.000	3.000	
		c) se emessa dal Sindaco	3.000	1.500	
		= D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 5 - art. 1 - lett. a)			

(*) NOTE: Quando l'impianto abbia carattere di stabilità per ciò che si riferisce alle parti meccaniche, ai fabbricati ed alla linea, la concessione ha la durata massima di anni dieci, salvo rinnovo. Negli altri casi la concessione ha la durata di una stagione, -salvo rinnovo di stagione in stagione.

AI sensi dell'art. 27 del D.P.R. 23 giugno 1955, n. 771 per gli impianti riconosciuti di particolare importanza turistica, può essere dichiarata la pubblica utilità dell'opera. In tal caso saranno applicabili le disposizioni di cui all'art. 2 della legge 23 giugno 1927, n. 1110, sulle funivie. La tassa annuale deve essere pagata entro il 31 gennaio dell'anno cui si riferisce.

TASSA CONCESSIONI REGIONALI

TRAMVIE E LINEE AUTOMOBILISTICHE - NAVIGAZIONE E PORTI LACUALI

N. D'ORD.	LEGGE 121/1961 (D.P.R. 641)	INDICAZIONE DEGLI ATTI SOGGETTI A TASSA	TASSA RILASCIО	TASSA RINNO- VO ANNUALE	NOTE (+)
36	134 (110)	Autorizzazioni e concessioni per servizi pubblici - d'interesse regionale - di autotrasporti di merce rilasciate ai sensi dell'art. 1, 4 e 7 della legge 20 giugno 1935, n. 1349, sostituiti dagli artt. 57, 59 e 60 del decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1959, n. 771, nonché dalla legge 18 marzo 1968, n. 413. - per ogni veicolo, comprese le appendici e per ogni rimorchio di qualsiasi tipo, cui si riferisce l'autorizzazione o concessione: a) portata sino a 10 quintali b) portata sino a 35 quintali c) portata oltre 35 quintali	1.600 3.000 4.000	1.600 3.000 4.000	
		= D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 5 - art. 1 - lett. b)			

(+) NOTA: Nel caso di passaggio di proprietà di un autoveicolo già munito di autorizzazione per trasporto di merci, il nuovo proprietario per poter effettuare il trasporto di merci con detto autoveicolo deve munirsi di altra apposita autorizzazione, con il relativo pagamento della tassa.
 La tassa annuale deve essere corrisposta entro il 31 gennaio dell'anno cui si riferisce il tributo per mantenere in vigore l'atto amministrativo.

TASSA CONCESSIONI REGIONALI

TRANVIE E LINEE AUTOMOBILISTICHE - NAVIGAZIONE E PORTI LACUALI

N. D.ORD.	LEGGE 121/1951 (D.R.P. 641)	INDICAZIONE DEGLI ATTI SOGGETTI A TASSA	TASSA RILASCIOS	TASSA RINNOVO ANNUALE	NCII (+)
57	135 (111)	Concessione, tanglo provvisorio che definitiva, di servizi pubblici automobilistici - di interesse regionale - per viaggiatori, bagagli e pacchi agricoli (auto linee) di qualunque natura e durata che si effettuino ed itinerario fisso, anche se abbiano carattere salutario (articoli 1 e 2 della legge 28 settembre 1939, n. 1822, e artt. 45 e 46 D.P.R. 28 giugno 1955, n. 771):		(per chilometro-linea)	
		1) autoservizi con frequenza giornaliera	700	700 (+)	
		2) autoservizi con frequenza non superiore a 4 giorni per settimana	400	400 (+)	
		3) autoservizi con frequenza non superiore a 2 giorni per settimana	300	300 (+)	
		4) servizi automobilistici di gran turismo:			
		a) autoservizi con frequenza giornaliera	350	350 (+)	
		b) autoservizi con frequenza non superiore a 4 giorni per settimana	200	200 (+)	
		c) autoservizi con frequenza non superiore a 2 giorni per settimana	150	150 (+)	
		5) concessione di autoservizi a carattere esclusivamente operativo e per studenti	1.000	1.000 (+)	
		6) concessione di autoservizi accordata per brevi periodi di tempo, in occasione di particolari contingenze:			
		a) per il primo giorno di validità	1.000		
		b) per ogni giorno ulteriore di validità	500		


= D.P.R. 14 gennaio 1972, n.5 - art. 1 - lett. b)

+) Per le concessioni aventi durata superiore ad un anno

++) Per ciascun anno di durata della concessione

(+) NOTA: La tassa annuale deve essere corrisposta entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello cui si riferisce il tributo, per mantenere in vigore l'autorizzazione. Per le concessioni, tanto provvisorie che definitive, autorizzanti l'esercizio di autolinee per periodi non superiori al semestre, la misura della tassa è ridotta a metà.

Sono considerati autocarri di gran turismo quelli che presentano le caratteristiche di cui all'art. 12 della legge 23 settembre 1939, n. 1822.



TASSA CONCESSIONI REGIONALI

TRAMVIE E LINEE AUTOMOBILISTICHE - NAVIGAZIONE E PORTI LACUNARI

39.

N. D'ORD.	LEGGE 121/1961 (D. I.P. 641)	INDICAZIONE DEGLI ATTI SOGGETTI A TASSA	TASSA RILASCIO	TASSA RICON- VO ANNUALE
38	186	Concessione per l'esercizio di servizi pubblici di linee di navigazione interna per trasporto di persone o di cose, ai sensi dell'art. 225, primo comma, del codice della navigazione. = D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 5 - art. 4	6.000	
39	187	Concessione per l'esercizio di servizi pubblici di navigazione interna di rimorchio o di traino, con mezzi meccanici, ai sensi dell'art. 225, 2° comma, del codice della navigazione = D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 5 - art. 4	4.000	
40	188	Autorizzazione per l'esercizio di servizi di navigazione interna di trasporto di rimorchio o di traino, non compresi nei numeri precedenti, ai sensi dell'art. 226 del codice della navigazione = D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 5 - artt. 4 e 5	2.000	
41	189	Autorizzazione al trasporto e al rimorchio con navi e galleggianti, mediante annotazione apposta dall'ufficio di iscrizione sulla licenza di navigazione, ai sensi dell'art. 227 del codice della navigazione. = D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 5 - art. 4	4.000	

kp